

Allegato al verbale di udienza in data 12/11/2015

Sentenza n.

Reg. Gen. n. 586/15

Cronologico n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai magistrati :

dott. RITA SANNITE Presidente rel.

dott. MARIA LUISA CIANGOLA Consigliere

dott. CIRO MARSELLA Consigliere

All'udienza del 12/11/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa in grado d'appello, contro la sentenza n. 147 pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 19/3/2015, iscritta al n. 586/15 R.G., promossa da [REDACTED], [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], contro [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] dando lettura in udienza, all'esito della camera di consiglio, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione

La [REDACTED] ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha annullato il licenziamento irrogato a [REDACTED] per mancato superamento del patto di prova, ritenendo la nullità del patto di prova ove, come nel caso di specie, non siano indicate le mansioni su cui si deve svolgere l'esperimento. Ha dedotto che nella lettera di assunzione era specificata la qualifica di impiegato d'ordine, nonché il livello di inquadramento B del CCNL sanità privata AIOP, rilevando



come non solo la giurisprudenza di merito, ma anche quella di legittimità ritenga la sufficienza del richiamo all'inquadramento di cui al contratto collettivo, tanto più che le attività che connotano l'impiegato d'ordine sono quelle intellettuali.

Pertanto sostiene che dalla lettera di assunzione si evinceva che la [REDACTED] doveva svolgere mansioni di impiegata d'ordine addetta all'accettazione.

Contesta quindi anche la declaratoria di illegittimità del licenziamento, atteso che, stante la validità del patto di prova, deve ritenersi altrettanto valido il recesso, collegato al mancato superamento della prova.

Infine sostiene di aver acquistato la casa di cura [REDACTED] in cui prestava la propria attività la [REDACTED], dalla Curatela fallimentare, e di aver assunto la [REDACTED] in base al verbale di accordo del 7/9/13, ritenendo di nessun valore la circostanza che la [REDACTED] presso la casa di cura [REDACTED] abbia lavorato per un congruo lasso di anni, stante che le mansioni, oggetto del patto di prova, erano diverse da quelle in precedenza espletate, dovendo essa occuparsi delle accettazioni utilizzando sistemi informatici mai prima utilizzati.

Conclude quindi per il rigetto della domanda avversaria.

Si è costituita la [REDACTED] eccependo preliminarmente la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per evidente contrasto con la normativa di cui alla legge n. 92 del 2012, applicata dal primo giudice nello statuire sulle conseguenze della illegittimità del licenziamento.

Sostiene pertanto che, pur avendo il giudice indicato l'atto conclusivo del giudizio come sentenza, in realtà si tratta di ordinanza, come tale impugnabile avanti allo stesso Tribunale, ma non appellabile.

In subordine prende comunque posizione anche nel merito, rilevando come le mansioni da lei svolte siano rimaste sempre eguali e di aver utilizzato per detto lavoro gli strumenti informatici anche prima dell'assunzione presso l'appellante.

Rileva peraltro come, trattandosi nel caso di specie di un trasferimento d'azienda, disciplinato dall'art. 2112 c.c., non trova alcuno spazio il patto di prova.

Conclude pertanto per la reiezione dell'appello.

Deve preliminarmente osservarsi che oggetto della vertenza in primo grado è stato esclusivamente la validità del patto di prova e, pertanto, a tale ambito deve essere limitato anche l'appello.

Prima di affrontare il merito deve altresì respingersi la dedotta eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello: il fatto che il giudice di primo grado abbia applicato la disciplina dettata dalla legge 92/12 in tema di conseguenze di licenziamento illegittimo, non può far qualificare la causa come di licenziamento intimato ai sensi dell'art. 18 legge 300/70, essendo oggetto della causa esclusivamente la legittimità o meno del patto di prova, la disciplina del recesso essendo una conseguenza della ritenuta illegittimità del patto di prova.

Passando all'esame del merito, con la lettera di assunzione, in cui veniva inserito un patto di prova di due mesi, durante il quale era prevista la facoltà delle parti di recedere senza alcun obbligo di preavviso, veniva esplicitato che l'assunzione veniva fatta nella "qualifica di impiegato d'ordine inquadrato al livello B del CCNL Sanità Privata-AIOP".



La Corte di Cassazione in un caso analogo, in cui il patto di prova era determinato attraverso il rinvio al contratto collettivo, per cui si lamentava la mancanza di specificazione del profilo di assegnazione, fra i sei compresi nella categoria di riferimento, ha affermato che “il patto di prova è valido, perché a sufficienza specifico, grazie al semplice riferimento alla categoria prevista nel contratto collettivo, che permette al datore di lavoro di assegnare il lavoratore ad uno degli, eventualmente plurimi, profili rientranti in essa. La possibilità di assegnazione a profili diversi tutela meglio il lavoratore, che trova maggiori opportunità di utilizzazione in azienda” (Cass. 665/15).

In senso analogo ha affermato Cass. 11582/14, secondo cui non è precluso “il rinvio al contenuto di diverso atto per la individuazione delle mansioni da specificare nel patto di prova. Ed invero... è stato ritenuto che quando le parti -o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale- procedono alla redazione per iscritto di un atto possono ben fare riferimento, mediante semplice richiamo per relationem, al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale perché diretto ad inserire nell'atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad attribuire al sottoscrittore la paternità di tale clausola. Conseguenza che poiché l'art. 2096 c.c. impone la forma scritta per il patto di prova ma non per le modalità di esecuzione della prova, il rinvio per relationem ad un contratto collettivo, in ordine a tali modalità, si deve ritenere legittimo, anche perché, tramite il rinvio, il contenuto non ha alcun margine di indeterminabilità” (si richiama Cass. 2579/2000, Cass. 15473/2000).

Pertanto è stato anche affermato che in caso di lavoro intellettuale è sufficiente che le mansioni, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili, anche se non determinate (Cass. 1957/2011).

Ne consegue che il riferimento alla qualifica di impiegato d'ordine con inquadramento al livello B del contratto collettivo per la sanità privata, che stabilisce che appartengono alla predetta categoria “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati; capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima; requisiti culturali e professionali : possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica”, deve ritenersi sufficientemente specifica per l'individuazione dei compiti richiesti alla lavoratrice.

L'appello, pertanto, merita accoglimento, dovendosi ritenere legittimo anche l'intervenuto recesso, per assenza di prova che il recesso sia avvenuto per causa diversa dal mancato superamento del patto convenuto, con conseguente reiezione della domanda della controparte.

Si ritiene tuttavia equo, in considerazione della qualità delle parti, dell'oggetto del contendere, della opinabilità della questione trattata, compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio

P.Q.M.



La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 147/15 del Tribunale di Chieti, così decide nel contraddittorio delle parti :

in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da [REDACTED];
compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Il Presidente estensore
Rita Sannite

